

ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs 117/2017, l'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova.

1.2 L'Associazione ha sede legale a Padova, in Via VIII febbraio 2, presso l'Università degli Studi di Padova. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

ART. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro né diretto né indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione ha la missione, di concerto con l'Università degli Studi di Padova e ispirandosi al motto *Universa Universis Patavina Libertas*, di unire tutti i suoi Alumni di ogni età, ambito, posizione e ubicazione all'interno di una comunità a cui tutti possano avere libero accesso e pari considerazione nel nome dei valori fondanti dell'Ateneo, ai quali gli Alumni possano continuare ad ispirarsi nella vita professionale e privata post universitaria e dei quali possano essere prestigiosi testimoni nel mondo. L'Associazione non ha finalità sindacali o corporative.

L'Associazione ha quali propri scopi:

- diffondere la tradizione e la cultura sviluppata dall'Università degli Studi di Padova;
- creare un sodalizio tra gli Alumni dell'Università degli Studi di Padova capace di mantenere e promuovere in ogni ambito e luogo i valori dell'*Universa Universis Patavina Libertas*;
- favorire il legame fra l'Università degli Studi di Padova e i suoi Alumni, rinsaldando il senso di appartenenza dei laureati alla propria Università;
- valorizzare il ruolo degli Alumni dell'Università degli Studi di Padova e l'importanza che essi mantengono nel tempo per l'Ateneo che li ha laureati;
- coinvolgere gli Alumni in prima persona nella costruzione del futuro dell'Università degli Studi di Padova, rendendoli parte attiva dell'istituzione che li ha formati;
- costruire una rete di contatti tra gli Alumni dell'Università degli Studi di Padova che favorisca lo sviluppo di rapporti culturali e professionali tra questi in ogni ambito e luogo;
- sviluppare occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze tra l'Università degli Studi Padova e gli Alumni;
- creare e sostenere rapporti fra l'Università degli Studi di Padova e le organizzazioni private e pubbliche, italiane ed estere, nelle quali operano gli Alumni;
- attivare una solida rete di persone, competenze e professionalità disponibili a supportare - anche attraverso donazioni o altre forme di contribuzione e sponsorizzazione - progetti basati su comuni valori e obiettivi, e a supportarsi reciprocamente in nome di questi stessi valori e obiettivi;

- promuovere la crescita culturale e professionale degli Alumni e accrescere la reputazione e la capacità di attrazione di persone e risorse dell'Università degli Studi di Padova.

L'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova promuove costantemente la propria vicinanza e collaborazione con l'Associazione degli Amici dell'Università di Padova e favorisce la conoscenza degli obiettivi e dell'attività di questa in particolare verso gli Alumni laureati da almeno dieci anni, i quali oltre ad entrare a far parte della comunità degli Alumni possono aderire, se lo vorranno, all'Associazione degli Amici dell'Università di Padova.

L'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova favorisce la costituzione e l'adesione di nuovi Gruppi/Sezioni di Alumni, omogenei per settore, disciplina, professione, ambito geografico o altro, con cui attivare iniziative dedicate. I loro partecipanti potranno come singoli beneficiare dei servizi del network e, come gruppo/sezione costituito, del riconoscimento e della promozione dell'Associazione.

In particolare, nel rispetto della Legislazione ivi vigente, l'Associazione Alumni ha facoltà di promuovere la costituzione, ovvero di istituire, altre Sezioni in Paesi esteri laddove vivono e operano Alumni dell'Università degli Studi di Padova, secondo il Regolamento di Funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento a tali Sezioni operanti o costituenti in Paesi esteri, purché il loro Regolamento rispetti il dettato dell'articolo 2 dello Statuto della Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova.

I Gruppi già ufficialmente costituiti di ex studenti dell'Università degli Studi di Padova potranno trovare forme di collaborazione con l'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova sia su specifici progetti che con accordi quadro di reciproco sostegno e promozione, pur mantenendo l'attuale configurazione e piena autonomia nelle attività.

2.2 Qualunque modifica dello scopo e oggetto dell'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova deve essere approvata dall'assemblea straordinaria dei Soci con parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova; tale parere deve essere rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può - in via esemplificativa e non tassativa ed esclusiva - svolgere le seguenti attività, *on line* e *on site*, direttamente o attraverso gruppi, sezioni o altre associazioni ad essa collegati:

- a) realizzare o incentivare l'organizzazione di eventi e iniziative culturali, di interesse professionale, scientifiche, artistiche, ricreative e sportive;
- b) realizzare o incentivare l'organizzazione di seminari, studi, attività didattiche, anche in collaborazione con reti nazionali e internazionali, ordini professionali, associazioni imprenditoriali e sindacali, altri atenei;
- c) istituire o incentivare l'istituzione di borse di studio, assegni di ricerca in favore di studenti, diplomati e laureati dell'Università degli Studi di Padova;

- d) attivare qualsiasi tipo di azione di networking fra gli Alumni a livello nazionale e internazionale;
- e) promuovere e curare, direttamente o indirettamente, la realizzazione di pubblicazioni, libri, notiziari, studi ed eventi rientranti nello scopo dell'Associazione;
- f) contribuire all'inserimento nel mondo del lavoro degli Alumni dell'Università degli Studi di Padova;
- g) collaborare con le strutture organizzative dell'Università degli Studi di Padova per migliorare e potenziare attività e servizi informativi a favore degli studenti, degli Alumni nonché degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
- h) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Università degli Studi di Padova, anche attraverso premi e benemerienze;
- i) promuovere le donazioni di singoli Alumni e/o Soci in favore dell'Università degli Studi di Padova o dell'Associazione con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- l) promuovere il reperimento di risorse per attivare progetti innovativi in campo scientifico, economico, culturale e sociale;
- m) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati agli Alumni e/o ai Soci;
- n) porre in essere ogni altra iniziativa conforme agli scopi indicati nel presente articolo;
- o) organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

In particolare, le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che l'Associazione si propone di compiere per il perseguimento della propria finalità ideale prevalentemente a favore di terzi sono:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, come previste all'art. 5, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 117/2017;
- supporto all'Università degli Studi di Padova nella formazione universitaria e post-universitaria, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 117/2017;
- supporto alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come previsto all'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può inoltre ai soli fini del conseguimento dello scopo associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie tra le quali avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato.

2.4 L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

2.5 L'Associazione e l'Università degli Studi di Padova riconoscono come soggetti titolati alla qualifica di "Alumni" e, in tal senso, come membri a vita della comunità universitaria basata sui valori, sulla storia e sulla cultura dell'Ateneo patavino:

- a) tutti coloro che abbiano conseguito un qualsiasi titolo di studio rilasciato dall'Università degli Studi di Padova, vale a dire i laureati (triennale, specialistica, magistrale, a ciclo unico) e diplomati, diplomati master (primo livello e secondo livello), dottori di ricerca, diplomati delle Scuole di specializzazione nonché i laureati e i fellow ad honorem;
- b) tutti coloro che operino o abbiano operato nell'Ateneo per almeno tre anni in qualità di docenti, ricercatori, funzionari, dirigenti, personale amministrativo, scientifico o docente a contratto, a condizione che possiedano un titolo di studio equiparabile almeno a una laurea triennale o vecchio ordinamento conseguito presso un'altra università ufficialmente riconosciuta;
- c) tutti coloro che, possedendo almeno una laurea di primo livello presso una Università straniera, abbiano trascorso almeno un semestre di studio presso l'Università degli Studi di Padova all'interno di programmi di mobilità, scambio internazionale o partenariato al livello di formazione triennale, magistrale o dottorale.

2.6 Sono definiti "Alumni ordinari" tutti i soggetti titolati in base all'art 2.5 che aderiscono all'Associazione secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

2.7 Sono definiti "Alumni onorari" tutte le persone fisiche, non aventi titolo di Alumni ordinari, dichiarate tali dal Consiglio Direttivo per meriti di particolare rilevanza nonché per il particolare sostegno economico, finanziario, organizzativo.

2.8 Sono definiti "Sostenitori dell'Associazione Alumni" tutte le persone fisiche, non aventi titolo di Alumni ordinari, o giuridiche che sono dichiarate tali dal Consiglio Direttivo per il particolare sostegno economico, finanziario, organizzativo, o per meriti di particolare rilevanza.

ART. 3 – AMBITO DI ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni – anche di altre Università – per il raggiungimento delle proprie finalità.

ART. 4 – DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 – SOCI

5.1 I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: Socio Fondatore, Socio Fondatore sostenitore, Soci Alumni ordinari, Soci Alumni onorari:

- a) Socio Fondatore è l'Università degli Studi di Padova;
- b) Socio Fondatore sostenitore è l'Associazione degli Amici dell'Università di Padova;
- c) Soci Alumni ordinari sono tutti gli Alumni ordinari la cui domanda è approvata dal Consiglio Direttivo e che versano una quota associativa annuale secondo modi, tempi e importi determinati dal Consiglio Direttivo;
- d) Soci Alumni onorari sono tutti gli Alumni onorari la cui domanda è approvata dal Consiglio Direttivo e che versano una quota associativa annuale secondo modi, tempi e importi determinati dal Consiglio Direttivo.

5.2 Tutti i Soci Alumni ordinari ed onorari in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno eguali diritti e doveri, possono eleggere ed essere eletti nelle cariche associative nonché possono partecipare alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto. Sia il Socio Fondatore che il Socio Fondatore sostenitore partecipano con diritto di voto (un voto ciascuno) all'Assemblea.

5.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote associative. L'ammontare delle quote associative è reso noto a mezzo posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. In caso di assenza di comunicazione si intendono valide le quote associative vigenti.

5.4 Salvo quanto diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo, per essere ammesso come Socio è necessario presentare domanda tramite la compilazione di apposito modulo, da inviare anche telematicamente. L'iscrizione a Socio è da considerarsi perfezionata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda, salvo rifiuto motivato da parte del Consiglio Direttivo.

5.5 L'iscrizione a Socio dell'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale dell'anno successivo, salvo recesso o esclusione del Socio, o morosità di cui al punto 5.6. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento, ma i suoi effetti decorreranno dallo scadere dell'anno in corso solo se presentato almeno 6 mesi prima della chiusura dell'anno solare.

5.6 La qualifica di Socio non è trasmissibile e si perde:

- a) per dichiarazioni mendaci all'atto della presentazione della domanda di ammissione;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
- c) per recesso, da comunicare in forma scritta al Consiglio Direttivo almeno 6 mesi prima della chiusura dell'anno solare. Le dimissioni avranno effetto allo scadere dell'anno in corso;
- d) a seguito di comportamenti o attività lesivi dell'Associazione, dei suoi organi o dei singoli Soci, nonché per atti e comportamenti incompatibili con gli scopi dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Socio viene deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata. La qualifica di Socio si perde anche per morte per le persone fisiche, per cessazione per le persone giuridiche.

Le quote associative versate dai Soci non sono rimborsabili o rivalutabili e non sono trasmissibili ad altri.

ART. 6 – ORGANI E STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell’Associazione sono:

- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Past President;
- d) i Vicepresidenti;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Comitato Esecutivo;
- g) l’Organo di Revisione;
- h) il Collegio dei Proviviri.

6.2 Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L’Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Alumni ordinari e Alumni onorari regolarmente iscritti all’Associazione e in regola col pagamento delle quote associative, nonché dal Socio Fondatore e dal Socio Fondatore sostenitore.

7.2 Ogni Socio ha diritto a un voto. È ammesso conferire al massimo tre deleghe per Socio; le deleghe, conferite per mezzo scritto anche via posta elettronica, non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo, e non possono essere conferite senza specificare il nome del delegato.

7.3 L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata dal Presidente. La convocazione deve riportare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’ordine del giorno dell’adunanza, e avviene mediante avviso spedito a tutti i Soci, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno quindici giorni prima dell’adunanza. L’avviso può prevedere una seconda convocazione, anche lo stesso giorno della prima convocazione, purché trascorra almeno un’ora tra le due. L’Assemblea, anche in mancanza di formale convocazione, si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipino tutti i Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente anziano, o in caso di sua assenza o impedimento, dall’altro Vice Presidente. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’adunanza, e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell’Assemblea vengono verbalizzate dal Segretario, se nominato, o da un membro dell’assemblea scelto dal Presidente con funzioni di Segretario verbalizzante. Ogni verbale deve essere sottoscritto sia dal Presidente che dal Segretario verbalizzante, e raccolto in un apposito Libro dei verbali. Il verbale deve indicare la data dell’Assemblea e, anche per allegato, l’identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche

per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- I. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- II. che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- III. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti se il visionare, ricevere o trasmettere documenti sia necessario per la decisione da assumere;
- IV. che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
- V. Le elezioni svolte dall'Assemblea possono avere luogo anche in forma telematica.

7.4 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta motivata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/5 dei Soci che ne facciano formale richiesta scritta.

7.5 L'Assemblea ordinaria:

- I. approva il bilancio consuntivo, del quale sarà data idonea pubblicità;
- II. elegge il 50% dei componenti del Consiglio Direttivo, esclusi i membri di diritto;
- III. nomina l'Organo di Revisione dei conti e il Collegio dei Proviriviri;
- IV. delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.
- V. approva il bilancio sociale, redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/4 dei Soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto. In entrambi i casi delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.6 L'Assemblea straordinaria:

- I. approva le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- II. approva lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) dei Soci aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti; in entrambi i casi l'Assemblea straordinaria delibera le modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti e acquisito il parere favorevole preventivo del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova pena nullità della delibera. L'Assemblea straordinaria acquisisce anche il parere dell'Associazione Amici dell'Università di Padova. L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 1/2 dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 dei Soci aventi diritto di voto; in entrambi i casi delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di 3/4 dei presenti e acquisito il parere favorevole preventivo del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova pena nullità della delibera.

ART. 8 – PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

8.2 Il Presidente, Alumnus o Alumna dell'Università degli Studi di Padova, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova su proposta del Rettore, sentito il Consiglio Direttivo, ed è nominabile in tale veste per non più di due mandati consecutivi.

8.3 Ogni anno entro il 30 giugno, il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vice Presidente anziano o, in caso di suo impedimento definitivo, l'altro Vice Presidente, ne assume le veci fino a nuova nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova.

8.5 In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 9 – PAST PRESIDENT

9.1 Il Past President, ovvero il Presidente uscente dell'Associazione, è componente di diritto del Consiglio Direttivo e ha la funzione di dare continuità ai lavori dell'organo gestorio. Rimane in carica fino alla nomina del successivo Past President.

ART.10 – I VICE PRESIDENTI

10.1 Il Presidente nomina fra i membri del Consiglio Direttivo due Vice Presidenti, incaricati di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa.

10.2 I Vice Presidenti restano in carica fino alla data di scadenza del mandato del Presidente che li ha indicati, e sono rieleggibili in tale veste per una sola volta consecutiva.

10.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo dei Vice Presidenti, il Presidente provvede a proporre un successore con le modalità di cui all'art. 10.1.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo assolve funzioni di indirizzo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

11.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 12 membri oltre ai membri di diritto che sono il Rettore dell'Università degli Studi di Padova, il Presidente dell'Associazione degli Amici dell'Università di Padova, il Presidente dell'Associazione Alumni e il Past President dell'Associazione Alumni. La formazione del Consiglio Direttivo si ispira a principi di rappresentatività, equilibrio di genere, studio e professione.

11.3 I candidati alla carica di consiglieri membri non di diritto del Consiglio Direttivo sono indicati nell'apposito Elenco ufficiale delle candidature predisposto da una Commissione a tal fine costituita e coordinata dal Presidente dell'Associazione Alumni.

Nel predisporre l'Elenco ufficiale delle candidature la Commissione:

- a) raccoglie le candidature mediante apposito bando aperto a tutti gli Alumni ordinari e onorari dell'Associazione;
- b) identifica eventuali ulteriori nominativi ritenuti idonei al ruolo di consiglieri;
- c) recepisce ulteriori candidature che provengano dalla raccolta di un determinato numero di firme di Alumni ordinari e onorari dell'Associazione.

11.4 Dei 12 membri non di diritto del Consiglio Direttivo:

- 6 consiglieri sono eletti dall'Assemblea formata dai Soci dell'Associazione entro l'Elenco ufficiale delle candidature;
- 6 consiglieri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, sentito il Consiglio Direttivo dell'Associazione degli Amici dell'Università di Padova, di cui almeno 3 consiglieri entro l'Elenco ufficiale delle candidature di cui all'art. 11.3.

11.5 Si demanda ad apposito Regolamento Elettorale, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi, previo parere favorevole del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, la determinazione:

- a) delle modalità di composizione della Commissione;
- b) delle modalità di elaborazione dell'Elenco ufficiale delle candidature;
- c) del numero massimo dei nominativi indicati nell'Elenco ufficiale delle candidature;
- d) del numero minimo di firme da raccogliere tra gli Alumni ordinari e onorari necessario per la presentazione di candidature secondo all'art. 11.3 c) del presente Statuto.

e) di ogni altro aspetto di operatività ai fini dell'attuazione del presente articolo.

11.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

11.7 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei Consiglieri. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri, con qualsiasi mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza da uno dei due Vice Presidenti. Può essere nominato un Segretario anche non Socio con la funzione di redigere il verbale della riunione.

11.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno metà dei consiglieri. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il Presidente può consentire l'intervento alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Possono partecipare alle riunioni il Direttore Esecutivo qualora nominato all'interno dell'Associazione e il Prorettore o Delegato del Rettore ai rapporti con l'Associazione Alumni qualora nominati. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.9 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) promuove le iniziative relative agli scopi dell'Associazione;
- c) ratifica le domande di associazione dei nuovi Alumni e/o Soci e decide sulla perdita della qualifica di Socio;
- d) predispose il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) delibera in ordine all'ammontare delle quote associative annuali in base alla tipologia dei Soci. Il Socio Fondatore e Fondatore sostenitore potranno essere esentati dal Consiglio Direttivo dal

pagamento della quota associativa annuale, oppure potranno vedere riconosciuto dal Consiglio Direttivo che la quota associativa sia assolta mediante la messa a disposizione di risorse e/o servizi;

- f) cura l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione dell'Associazione e impartisce le direttive sulle modalità di funzionamento dell'Associazione;
- g) decide in merito alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- h) decide in merito all'assunzione di personale;
- i) istituisce e sopprime eventuali commissioni e/o gruppi di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nominandone i componenti e fissandone eventuali emolumenti;
- l) istituisce il Comitato Esecutivo;
- m) propone all'Assemblea, a maggioranza dei propri membri, la modifica dello Statuto e dell'atto costitutivo, nonché la messa in liquidazione dell'Associazione;
- n) delibera a maggioranza di due terzi il Regolamento Elettorale, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova;
- o) elabora il bilancio sociale, redatto nei casi e nei modi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

11.10 Il Consiglio Direttivo può proporre, anche non tra gli Alumni, un Direttore Esecutivo e un Tesoriere, al fine di dare attuazione e realizzazione operativa alle linee guida del programma annuale e coordinamento delle unità operative necessarie al supporto e sviluppo delle attività dell'Associazione; le cariche di Direttore Esecutivo e di Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona. Il Direttore Esecutivo e il Tesoriere potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

ART. 12 – COMITATO ESECUTIVO

12.1 Al Comitato Esecutivo, qualora istituito, è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, la funzione di proposta e l'esercizio dei poteri delegati dallo stesso Consiglio. È composto fino a un massimo di 9 membri. Non possono essere delegate le competenze in tema di bilancio e di articolazione organizzativa interna. Le decisioni adottate sono portate a conoscenza del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione, o dal Vice Presidente in sue veci, e ne fanno parte di diritto, se nominato, il Prorettore/Delegato del Rettore per l'Associazione Alumni e, se nominato, il Direttore Esecutivo. Il Presidente può consentire l'intervento alle adunanze del Comitato Esecutivo e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza, così come previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 13 - ORGANO DI REVISIONE E PROBIVIRI

13.1 L'Assemblea ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, un Revisore dei Conti ovvero un Collegio dei Revisori dei Conti, anche tra i non associati, scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Qualora si ricorra alla nomina di un Collegio esso è costituito da tre

componenti effettivi, di cui un Presidente. Dovranno essere nominati un supplente nel caso di Revisore unico e due supplenti nel caso di nomina del Collegio dei Revisori.

13.2 L'Organo di Revisione dura in carica tre anni.

13.3 L'Organo di Revisione, come previsto dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017, ha compiti di vigilanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e dovrà accompagnare i rendiconti consuntivi e le previsioni di spesa annuali con propria relazione all'Assemblea dei Soci, esprimendo il proprio parere.

In particolare ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 117/2017, l'Organo di Revisione:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita il controllo contabile ex articolo 30, comma 6, D.Lgs 117/2017;
- può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31 comma 1) del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

13.4 Il Collegio dei Probiviri è un organo facoltativo. È costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'Assemblea ordinaria nel suo seno tra i Soci che non ricoprono cariche e che non svolgono incarichi all'interno dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie sorte tra Soci e/o Alumni e l'Associazione, anche relative all'interpretazione o applicazione del presente Statuto. Nelle questioni fra associati il Collegio dei Probiviri interviene quando l'opera del Presidente non è valsa a dirimere la controversia. In particolare il Collegio dei Probiviri dovrà pronunciarsi, entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso, con decisione definitiva, sui ricorsi presentati dagli associati in ordine alle pronunce di indegnità emesse dal Consiglio Direttivo.

ART. 14 - REGOLAMENTI INTERNI

14.1 Particolari norme di funzionamento dell'Associazione potranno essere disposte con Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 15 - PATRIMONIO E GESTIONE ORDINARIA

15.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

15.2 Il Patrimonio dell'Associazione, è costituito da:

- dal fondo di garanzia iniziale/fondo dotazione, se costituito;

- dall'eventuale contributo che l'Università degli Studi di Padova dovesse corrispondere all'Associazione in sede di costituzione;
- dall'eventuale contributo che l'Associazione degli Amici dell'Università di Padova dovesse corrispondere all'Associazione in sede di costituzione;
- da donazioni e lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuale fondo di riserva nel caso l'Associazione acquisisca riconoscimento giuridico;
- dagli avanzi di gestione e da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dalle quote associative dei Soci, se individuate;
- da contributi volontari, donazioni o lasciti versati dai Soci;
- dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti a iniziative ed eventi organizzati dall'Associazione;
- dai contributi, donazioni o lasciti di associazioni, enti, società, persone fisiche e giuridiche interessati a fornire supporto economico all'Associazione;
- da contributi e da finanziamenti stanziati con specifica destinazione da Enti Pubblici o Privati;
- dalle rendite di patrimonio;
- da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del patrimonio così come ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

La gestione del Patrimonio dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, in accordo con il disposto del presente Statuto.

15.3 L'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova quale unica associazione Alumni sostenuta dall'Università degli Studi di Padova, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle strutture dell'Università per le proprie attività. L'Università degli Studi di Padova, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata.

ART. 16 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

16.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo le previsioni dell'art. 7.6. L'Assemblea non potrà suddividere il patrimonio tra gli Alumni e/o i Soci ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo deve destinare all'Università degli Studi di Padova, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – REGIME FISCALE

17.1 L'Associazione non ha fini di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale al fine dell'imposizione tributaria.

ART. 18 – NORMA TRANSITORIA

18.1 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017, Codice del Terzo Settore, nell'ambito della sua procedura di attuazione, il presente Statuto potrà essere modificato variando gli articoli secondo quanto verrà stabilito dai relativi decreti di attuazione dello stesso D.Lgs 117/2017.

18.2 Fino all'anno 2024, l'Elenco ufficiale delle candidature di cui all'art. 11.3 è deliberato dal Consiglio Direttivo uscente, fatto salvo il recepimento dei nominativi sottoscritti dalle firme di Alumni e Soci.

ART. 19 - NORMA CONCLUSIVA

19.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia nonché dal D.Lgs 117/2017.

Padova, 20 giugno 2019